

## SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1878

## Art. 1.

È abolita la tassa sulla macinazione dei cereali, a partire dal 1° gennaio 1879.

## Art. 2.

È imposta una tassa sulla produzione e importazione del frumento, riso, grano turco, orzo, segala e farine da pagarsi dal proprietario del fondo o dall'importatore.

## Art. 3.

La tassa è fissata nella seguente misura:

Sul frumento e riso in ragione di lire 1 per ettolitro.

Sul grano turco, orzo, segala, avena in ragione di lire 0 50 per ettolitro.

Sulla farina in ragione di lira 1 per ettolitro.

## Art. 4.

La tassa sarà pagata per quanto riguarda il proprietario del fondo in sei rate bimensili all'ufficio dell'esattore del tributo fondiario.

Per quanto riguarda invece l'importatore la tassa sarà pagata all'ufficio di dogana del luogo d'importazione e volta per volta nei modi prescritti per le altre importazioni.

## Art. 5.

L'applicazione della tassa avrà luogo in ragione di ettolitri 11 per ogni ettaro di terreno coltivato a grano.

»	40	»	a riso.
»	17	»	a granoturco.
»	14	»	ad orzo.
»	14	»	a segala.
»	17	»	ad avena.

## Art. 6.

I proprietari dovranno dichiarare entro il 31 dicembre di ogni anno, la quantità di terreno destinata ad ogni singola cultura, per l'anno prossimo, e la precisa situazione nel comune di ogni appezzamento.

Le dichiarazioni saranno ricevute da un ufficio comunale, appositamente istituito in ogni comune.

## Art. 7.

Una Commissione composta di consiglieri comunali, presieduta dal sindaco, avrà l'incarico di controllare le dichiarazioni ed all'occorrenza di promuovere le misurazioni di constatazione necessaria.

## Art. 8.

La mancanza di dichiarazione, come pure la inesattezza, darà luogo all'applicazione di una multa eguale al doppio della tassa.

Le spese occorse per la constatazione, saranno a carico del contribuente, nel solo caso però in cui si trovi in difetto.

## Art. 9.

Il 10 per cento del prodotto della tassa relativa

alla produzione, andrà a favore dei comuni che avranno a loro carico le spese d'ufficio per le dichiarazioni e pel controllo.

## Art. 10.

La tassa d'importazione autorizzata dalla legge 16 giugno 1872 e 14 luglio 1876 rimane estranea alla presente legge.

## Art. 11.

Restano abrogate le altre leggi decreti e regolamenti, in quanto contrari alla presente.

**PRESIDENTE.** Si dà lettura del progetto di legge dell'onorevole Vastarini-Cresi.

**QUARTIERI, segretario. (Legge)**

Modificazioni ed aggiunte alla legge 20 marzo 1865 e 6 luglio 1871 sulla pubblica sicurezza:

## Art. 1.

*La sezione II del capo IV, titolo II della legge 20 marzo 1865, modificata dalla legge 6 luglio 1871 è abrogata. La sezione X del capo I, titolo II delle enunciate leggi è così modificata:*

*« Sezione X. — Degli oziosi e vagabondi e delle persone sospette.*

« Art. 70. Gli ufficiali di pubblica sicurezza menzionati nell'articolo 3 della presente legge, con ricorso scritto, e motivato da documenti o da informazioni testimoniali, denunzieranno per l'ammonizione al pretore del mandamento gli oziosi, i vagabondi e coloro che danno luogo ad esser sospettati come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, mafiosi, contrabbandieri, accoltellatori e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro la proprietà o le persone. »

« Art. 71. Il pretore, fatte ratificare, le deposizioni testimoniali, non più tardi di cinque giorni, da quello della ricevuta denuncia, rilascerà mandato di comparizione all'individuo denunciato.

« Il mandato di comparizione conterrà:

« l'enunciazione dell'imputazione con l'esposizione in succinto dei fatti sui quali si fonda;

« la designazione del luogo, giorno ed ora in cui il denunciato dovrà comparire;

« l'avvertimento del dritto che gli compete di somministrare le prove in sua difesa.

« Il termine per comparire non sarà minore di giorni otto, da quello della notificazione del mandato, che sarà eseguita con le norme stabilite nel Codice di procedura penale.

« Trascorso inutilmente il termine suddetto il mandato di comparizione si convertirà in mandato di cattura. »

« Art. 72. Il pretore, avuta la presenza del denunciato, gli spiegherà il contenuto del mandato di